

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

sentenza num. 7941 anno 2015

Data udienza 19 novembre 2014

(deposito motivazioni 23 febbraio 2015)

Presidente Arturo Cortese, Estensore Maria Rosaria Di Tomassi

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Carelli Maurizio

C/

Schmidheiny Stephan Ernest e dei responsabili civili;

e

da Schmidheiny Stephan Ernest, (imputato)

Amindus Holdig A.g., Becon A.G. e ANOVA Holding A.G. (responsabili civili)

avverso la sentenza n. 5621/2012 della Corte Appello di Torino in data 3 giugno 2013.

Decisum: Sull'avvenuta prescrizione del reato di disastro ambientale nel caso Eternit

Inquinamento da Eternit – Disastro doloso – art. 434 Codice Penale – Sussistenza – Intervenuta prescrizione

1. Riguardo l'articolo 434 codice penale è possibile individuare una nozione unitaria di disastro che sul piano dimensionale descrive un evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi mentre sul piano della proiezione offensiva l'evento deve provocare un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone senza che sia peraltro richiesta la effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

Problema dibattuto in dottrina e giurisprudenza è se l'individuazione del disastro, come fenomeno non dirompente ed eclatante bensì diffuso e silente, sia compatibile con la nozione di cui all'articolo 434 codice penale.

2. Allorché il legislatore nel descrivere la fattispecie criminosa fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo “*altro*” (ad es. altro disastro) deve presumersi che il senso di detto concetto, si ricavi dalle *species* preliminarmente enumerate, le cui connotazioni devono ricavarsi anche dai tratti distintivi del *genus*.

3. Non tutte le ipotesi di disastro innominato di cui al Capo I del Titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno la necessità di un macroevento di immediata manifestazione esteriore, ma possono verificarsi eventi, non immediatamente percepibili

in un arco di tempo prolungato, che producano la compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, tutela della salute e altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

Il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche. Il persistere del pericolo, ed il suo inveramento quale concreta lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato.

4. La nozione di disastro viene formalmente ricondotta alla *immutatio loci* produttiva di pericolo per l'incolumità e la consumazione del reato si collega non già al verificarsi, pur nella sua massima estensione, dell'evento disastroso della contaminazione ambientale produttiva di pericolo determinata da tale condotta, bensì al perdurare nel tempo delle conseguenze pericolose della contaminazione stessa.

5. Nei reati ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato.

6. Il problema della data di consumazione del reato aggravato dall'evento, appare risolvibile nel senso che il maggiore evento sposta la data di consumazione.

7. La prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione. La consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento che forma oggetto della norma incriminatrice. Nella nozione di evento rilevante ai fini della consumazione del reato rientrano solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena. La consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni riconducibili alla gestione attribuita la responsabilità all'imputato.

8. Nelle ipotesi di cui all'articolo 434 secondo comma, codice penale, la realizzazione dell'evento disastro funge da elemento aggravatore ma la data di consumazione del reato coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato.

9. L'incolumità personale e collettiva entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità o della proiezione offensiva della condotta che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità. Tale qualità rileva *ex se* e in via immediata ai fini dell'incriminazione.